

Schema di Decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per le paste di semola di grano duro, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro dello sviluppo economico

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'articolo 60 del medesimo regolamento;

VISTO in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;

VISTO altresì l'articolo 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

VISTA la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 *final*, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, recante il Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

VISTO l'articolo 4, commi 1, 3, 4, 4-*bis* e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari";

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 dicembre 2014 con il quale è stata istituita la “Cabina di Regia sulla Pasta” quale sede permanente di confronto tra istituzioni e rappresentanze agricole ed imprenditoriali del settore, allo scopo di promuovere l’intera filiera, dalla produzione primaria del frumento alla trasformazione industriale della pasta, ed individuare interventi per il rilancio del settore;

VISTO in particolare l’articolo 2 del predetto decreto 18 dicembre 2014 che prevede, fra l’altro, di:

- favorire processi di aggregazione dell’offerta della materia prima, al fine di aumentare le garanzie sugli stock complessivi e mettere a sistema le esperienze dei contratti di filiera;
- individuare percorsi di valorizzazione e di incentivazione di frumento duro di qualità;
- individuare strategie di valorizzazione della capacità produttiva inespressa del settore, di potenziamento delle esportazioni e di redistribuzione sull’intera filiera del valore aggiunto creato;
- valutare l’innalzamento dei parametri qualitativi dell’intera filiera produttiva come leva competitiva della pasta italiana rispetto agli emergenti competitor stranieri;
- incentivare l’investimento in innovazione e ricerca nell’intera filiera produttiva.

RITENUTO opportuno addivenire alla formalizzazione di un accordo quadro ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 dicembre 2014 con il quale è stata istituita la “Cabina di Regia sulla Pasta”, sottoscritto fra i soggetti interessati, nell’ambito del quale attuare una disciplina sperimentale di etichettatura d’origine obbligatoria del grano duro nella pasta alimentare;

CONSIDERATO che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l’elevato interesse da parte dei consumatori per l’indicazione del luogo di origine della pasta;

CONSIDERATA la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

CONSIDERATA l’importanza attribuita all’origine effettiva dei prodotti e, in particolare all’origine del grano duro usato per la produzione delle paste di semola di grano duro;

RITENUTO pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori, una disciplina sperimentale dell’etichettatura della pasta secca;

VISTA la notifica effettuata in data ... 2017 alla Commissione europea in applicazione dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

SENTITE le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ... 2017;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

DECRETANO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad esclusione delle paste di cui agli art. 9 e 12 del medesimo DPR 187/2001.
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2

(Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta)

1. Sull'etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:
 - a) "Paese di coltivazione del grano": nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
 - b) "Paese di molitura": nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.
2. L'utilizzo delle diciture può avvenire mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno su un elenco riportato in etichetta.

Art. 3

(Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta in caso di grani coltivati o semole ottenute in più paesi)

1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), avvenga nei territori di più paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione Europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE".
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l'operazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), può essere utilizzata la dicitura: "nome del Paese" nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro "e altri Paesi: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'" a seconda dell'origine.

Art. 4

(Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori)

1. I Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, congiuntamente nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.
2. Le indicazioni sull'origine di cui all'agli articoli 2 e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili

ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

Art. 5

(Sanzioni applicabili)

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni previste all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 30 settembre 2020 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, prima del 30 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all'articolo 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dopo 180 (centottanta) giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma,

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Il Ministro dello sviluppo economico